

**Paolo De Angelis, *Catarsi e giudizio*, Napoli, ESI, 2015, pp. 148, ISBN 978-88-495-2922-7**

Maria Teresa Sanza\*

Questo libro è una provocazione e può essere considerato un efficace contributo e approfondimento filosofico-giuridico di critica ai modelli repressivi del giudizio penale e alla pena in sé; è stato pubblicato nei *Quaderni di Diritto e Letteratura*, collana diretta da Felice Casucci, e mette subito in chiaro che le tematiche affrontate sono il punto di partenza per una riflessione profonda in un panorama europeo, che, in uno sguardo di insieme, tende a comporre gli effetti del reato attraverso una direzione guidata volta al ripristino della legalità.

Siamo nel marzo del '49, il *Ponte*, rivista mensile di politica e letteratura diretta da Piero Calamandrei, nel numero V del 3 marzo 1949, pubblica una monografia sul problema della realtà carceraria italiana: lo stesso Piero Calamandrei denuncia l'angosciosa gravità del problema e violenta è la critica che egli muove nel discorso pronunciato nell'ottobre 1948 alla Camera dei Deputati, con cui chiedeva la costituzione di una Commissione di inchiesta sulle carceri; il saggio *Inchiesta sulle carceri e sulla tortura* che ne è una trascrizione, parte dal presupposto che la pena a cui la persona è sottoposta dopo la sentenza è intesa ancora come una "tortura": di questo bisogna "rendersi conto" afferma Calamandrei, il quale riporta la dolorosa morte, per mano dei fascisti, di un Magistrato, il quale aveva chiesto di andare, sotto falso nome, in un carcere per rendersi conto personalmente, per vedere la vita dei reclusi. Calamandrei non è ottimista quando, nel '49, scrive che la tortura in Europa è molto più attuale di prima. De Angelis parla dunque dello scarto tra quello che l'ordine giuridico vorrebbe e quella che è la realtà italiana: lo stato carcerario in Italia è pura e semplice tortura come lo è il giudizio che si protrae in tempi smisurati. Si tratta di una tensione dialettica che rimanda ancora a Calamandrei, il quale, nel 1948, nel Congresso dell'Unione Parlamentare Europea, significava che la tortura in Europa c'era ed era tornata in pratica più che mai.

Il corsivo editoriale dal titolo *Bisogna aver visto* che precedeva il saggio *L'inchiesta sulle carceri e sulla tortura* si incrocia col testo di Filippo Turati del 1904 e le parole di Turati sono piene di sdegno perché descrivono il sistema carcerario italiano come la "maggiore vergogna" del nostro paese. E' un sistema ove l'oppressione, la mancanza di comunicazione interna e il silenzio sono i disvalori che predominano, esso provoca una reazione forte: la lentezza delle azioni legali, il silenzio passivo il "nulla sentire" sono la protesta forte di Turati, il quale, citando Carlo Cattaneo, inorridisce di fronte a tutte queste "abominazioni". Ed ancora, attraverso l'interpretazione di Calamandrei, la narrazione appare subito come prodotto della critica del Turati che fa emergere l'esperienza della sua reclusione come detenuto politico e ci ricorda che il lato più radicale del

pensiero di Turati è rappresentato dall'augurio che si possa invocare un diritto di evasione come autotutela dalla tortura. Solo con la fuga il detenuto può sottrarsi ad una sanzione priva di misura; Filippo Turati nel "*I cimiteri dei vivi*" teorizza un diritto alla fuga.

L'Autore afferma che, essendo impensabile una vita normale nelle carceri, solo l'eutanasia, vietata dalla legislazione italiana potrebbe fare la differenza, giacchè la persona umana dovrebbe poter liberamente decidere se scegliere e praticare il suicidio assistito laddove le sue condizioni psico-fisiche non reggano la "gabbia infetta": considerando anche che i casi di suicidio in carcere sono centinaia ogni anno, il problema presenta dubbi etici molto gravi.

La vera cultura del giurista, avvocato o magistrato, dovrebbe formarsi solo attraverso una educazione e uno studio permanente che conducano alla ricerca sperimentale delle professioni legali. Ha origini antiche il coro di critiche all'inutile crudeltà delle pene: le fonti romanistiche giuridico-teologiche e filosofiche esprimono un aspro giudizio sulla carcerazione e sui metodi di tortura spostano la nostra attenzione verso i limiti della coscienza di chi è costretto a giudicare.

Nel *De Civitate Dei* Sant'Agostino scrive che coloro che giudicano non possono scorgere la coscienza di chi è giudicato e l'appello di Sant'Agostino contro la tortura giunge in Europa come primo esempio di grido di allarme contro giudizi che spesso si fondano su deposizioni contrastanti, reticenti, false. Ed ancora l'autore cita l'*Oresteia* di Eschilo: solo Atena, col suo voto, risolverà il giudizio. Ma per proteggere la società dall'aggressione, cosa fare?

L'autore risponde "bisogna individuare efficaci, anche estreme categorie di difesa sociale che non rispecchiano la stessa violenza che si deve annientare". La ragione va cercata nelle categorie giuridico-processuali da predisporre in via evolutiva che, attraverso il lavoro di ricerca di intellettuali, a livello di sperimentazione, serva da base per una riforma costituzionale delle tipologie della pena, non più vista come vendetta, il tutto in ossequio alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. (99) 19 e alla decisione quadro 2001/220 GAI.

Il libro di De Angelis ricostruisce gli indirizzi normativi europei che tendono a comporre gli effetti del reato per mezzo di una mediazione "guidata": il compito è difficile, perché implica una verifica di responsabilità, a cui non si è preparati. L'alternativa è proporre soluzioni alla reclusione e la puntuale ricerca deve affondare le sue radici nei precedenti storici verso categorie flessibili di revisione. Ad esempio l'istituto della c.d. «messa alla prova» può considerarsi un iniziale tentativo per eludere il sistema carcerario, accanto all'inserimento dell'art. 131-bis c.p. che prevede la non punibilità per i reati sanzionati nel massimo fino a cinque anni. La scena in Italia presenta invece un carcere che viene avvertito, dalla maggior parte dei cittadini italiani, come la risposta "naturale" al delitto.

Emerge un paradosso: non si ritiene che le risposte più efficaci per una società civile siano la rieducazione, l'istruzione, il controllo e il lavoro socialmente utile, secondo quanto raccomandano le delle istituzioni europee. Le tracce di tutto questo sono smentite dal fatto che spesso i migliori carcerati sono i delinquenti abituali, quelli che tendono a conquistare la buona condotta col servilismo o con i tradimenti. A tutto questo l'Autore aggiunge che la filosofia non viene né insegnata, né ritenuta obbligatoria tra le materie di studio per le professioni legali e ciò crea uno stato di fatto veramente insostenibile: il vero pericolo è l'esaurimento delle conoscenze, come sostiene Calamandrei, il peggiore male, infatti, che possa capitare ad un magistrato è "il conformismo". L'ammonimento di De Angelis è puntuale: vi è inoltre un'altra cruciale questione che è l'irrevocabilità delle sentenze, ingessate da un difettoso o antistorico immobilismo.

A questo si oppone la mutevolezza del giudizio, come emerge nell'*Oresteia* e nelle *Eumenidi*. Solo la conoscenza di giudici disinteressati, coraggiosi, lungimiranti, potrebbe proteggere gli oppressi, i diseredati. Questo è l'ammonimento dell'Autore. Affinchè sia rispettata la storia personale della persona non dovrebbero esistere le pene perché le pene, anche se temporanee, non hanno fine, né sono più superabili tutte le conseguenze sia materiali che psichiche che lasciano le condanne.

In carcere ogni possibilità di relazione e di comunicazione diventa impossibile, la durata dei giudizi, poi, e l'attività processuale ripresa più volte fanno perdere il filo alla sintesi complessa del processo: i costi, tutti e per tutti, sono insostenibili, inoltre sotto il profilo dell'accertamento probatorio il carattere scientifico è carente nei suoi presupposti culturali in quanto manca una preparazione idonea a definire i temi che sorgono nel giudizio, anche dal punto di vista filosofico-giuridico.

A queste condizioni un'assoluzione o una condanna mettono già a dura prova la vita umana, e tra l'altro il fattore "tempo" muta il senso della sanzione: infliggere una condanna verso la fine della vita, anche se di pochi anni è cosa diversa che infliggere la stessa pena a un uomo o a una donna di trent'anni. Tutte le negazioni che l'imputato subisce suonano come anticipo di un "cimitero". E' cruciale stabilire che numerosi sono i fattori che minano l'attendibilità scientifica del metodo di giudizio, sostiene De Angelis, infatti spesso durante uno stesso procedimento si ritrovano interpretazioni discordanti della stessa legge, degli stessi indizi, spesso il Tribunale del Riesame esprime pareri che vengono ignorati dal Giudice del merito, i difensori sono in disaccordo sull'impianto accusatorio o su punti decisivi dell'analisi della personalità del reo, i giudici sono in disaccordo; questi sono solo alcuni dei rilievi critici, mossi dall'Autore, che minano l'attendibilità del metodo del giudizio.

A garanzia della trasparenza del dibattito e alla luce di una promozione dei valori culturali della dialettica e dell'interpretazione difforme, sarebbe auspicabile la documentazione del dissenso al fine di rendere concretamente possibile la critica, nel tempo, delle soluzioni adottate. Se si pensa al silenzio che sovrasta le motivazioni in camera di consiglio è chiaro come i termini della questione si evidenzino: è invece necessario che le parti debbano poter conoscere la verbalizzazione delle posizioni divergenti.

Già Piero Calamandrei nel suo *Elogio* pensa ad una pubblica udienza in cui i giudici liberamente manifestino la propria opinione rendendo nota anche la loro posizione di dissenso. Un esempio di tal specie viene annoverato in alcune supreme Corti dell'America latina ove la deliberazione si svolge in pubblico.

Una maggiore dialettica interna alle corti potrebbe così garantire il principio della rieducazione cui tende la pena. È questo il senso fatto palese da un uguale sistema di analisi e di reazione che deve reggere un giudizio. La critica di altri ordinamenti, inoltre, rafforza questa tesi in senso liberalistico e garantistico, laddove, in senso contrario, le violazioni del diritto naturale avvertono i giudici del rischio di irragionevolezza filosofica se non di militarizzazione. Quindi la conoscenza storica assurge, a dire dell'Autore, ad elemento essenziale per un proficuo innesto tra ordinamenti.

Del resto col metodo formulato da Francesco Mario Pagano nel suo trattato dal titolo *La logica dei probabili* si poterono sostenere equivalenti le prove stabilite su valutazione logico-analitica: in buona sostanza la prova o c'è o non c'è, non ci può essere una prova maggiore di un'altra. Tanto più in quanto la c.d. piena prova veniva spesso ottenuta attraverso la confessione dell'accusato, vittima di torture.

Cesare Beccaria proponeva di abolire la pena di morte non solo per ragioni umanitarie ma anche per il fatto che l'ergastolo poteva dare maggior danno che la pena capitale. Riferendoci a Beccaria è dato rilevare che la sostituzione della pena capitale con la preclusione a vita è ugualmente disumana. Prova ne sia il numero elevato di suicidi in carcere.

E allora le parole dure di Filippo Turati, alla Camera dei Deputati nel 1904, quando afferma che le carceri italiane rappresentano l'esplicazione della vendetta sociale nella forma più atroce che si sia mai avuta, acquistano il carattere del più grande osservatorio sociale. Così la dottrina logica della prova evidenzia il suo fallimento e demarca la rigida definizione degli effetti irrevocabili della sentenza che non tiene conto della possibilità di errori e di approssimazioni: è necessario rendersi conto, infatti, della caratteristica delle categorie del giudizio penale.

L'indirizzo selettivo degli esami e delle valutazioni cui sono sottoposti coloro i quali ambiscono a giudicare, d'altro canto, rappresentano una sorta di legittimazione a misurare con acribia.

Suonano tanto più appropriate le parole di Hegel verso il rispetto e la cautela nell'emettere voti e pareri definitivi sulla personalità dell'uomo; ogni giudizio non può essere compiuto, come non può influenzare la vita e il futuro dell'uomo. Il tentativo di sfuggire alla tentazione di giudicare sempre dovrebbe essere alla base di società che favoriscono l'inserimento sociale.

Nella seconda parte del testo l'Autore parte dal tema delle trattazioni comparatistiche per svolgere un'osservazione sul diritto alla revisione, al ripensamento, che perviene dal regno dell'inquisizione e che ci riporta al centro della questione.

Procede De Angelis nella disamina del tema e mostra come questo nostro processo, fondato sull'incertezza, sul dubbio e nel quale è assente ogni forma di garanzia processuale, persista la rischiosa attesa del condannato di un sequestro del suo corpo: discutere della situazione italiana, ormai, appare quasi inutile, viste le continue contestazioni da parte delle Corti europee. Solo una preparazione politica e umanistica ispirata a sistemi innovativi può essere il rimedio ove la conoscenza diretta dei singoli cittadini, la prevenzione, l'educazione morale sono lo strumento pre-giudiziario idoneo a sviluppare anche modelli di integrazione del diverso.

Destinando, inoltre, più risorse agli studi e alla cultura della prevenzione si supereranno quegli stati mentali pre-civili e pre-logici che oggi si osservano. Attraverso una visione più estesa su basi storico-etiche e grazie allo sviluppo complessivo della filosofia politica l'effetto di arricchimento potrà forse neutralizzare quello disastroso del libero utilitarismo.

L'art. 101 della nostra Costituzione statuisce che la giustizia è amministrata in nome del popolo italiano, il richiamo al popolo è un indicatore importante in quanto rappresenta un fattore determinante del contenuto degli atti giudiziari. Se sentenza, infatti, deve essere espressione della "tensione" tra l'ordinamento giuridico e la sua applicazione, allora la complessità dell'art. 101 della Costituzione va letto nel senso che la giustizia deve essere esercitata in nome di un "pensiero fluido" ed in continua evoluzione. Perché ci sia giustizia, allora deve potersi individuare una coscienza collettiva consapevole dei valori costituzionali. In specie le sentenze penali devono esprimere una giustizia che presupponga l'esistenza di un popolo visto come un punto di riferimento culturale, unitario, verso il quale il giudice debba tendere allorchè esercita la giustizia. È sull'elemento della "cultura" che le sentenze si devono ispirare.

E De Angelis replica: il mandato di arresto europeo, contenuto nella legge di attuazione della decisione quadro 2002/584/4AI, sulla base di un astratto giudizio di condivisione reciproca delle sentenze emesse dalle autorità giurisdizionali europee è una pericolosa illusione: mancano infatti veri fattori di coesione culturale del processo di integrazione europea; per fare un esempio, lo stato

democratico della Finlandia e la legge finlandese, inoltre, sono rivoluzionari sul punto relativo al rifiuto della consegna nel caso in cui la sentenza appaia irragionevole per motivi umani. Inoltre la possibilità di ripensamento e la scoperta di nuove prove materiali dovrebbe essere accompagnata da nuovi percorsi logico-argomentativi.

La soluzione sta maturando: in un contesto europeo in cui iniziano a essere presenti e concreti gli esempi, gli effetti procedurali della inefficacia per irragionevolezza della sentenza, l'errore logico e analogico appare una patologia intrinseca al processo che può essere emendato con un intervento straordinario alla luce delle norme della CEDU che rendono possibile l'emanazione di un voto provvisorio ossia una di pre-sentenza che crei le basi per una soluzione che può essere ancora discussa. L'Autore non si ferma, un ulteriore punto di osservazione è rappresentato dal tempo necessario per mettere in esecuzione le sentenze: spesso è irragionevole il passaggio del tempo tanto da rendere la modalità di esecuzione finale non accettabile se non offensiva o paradossale.

Riprende poi il discorso sulla carcerazione in Italia, ponendo l'accento sull'indignazione di tutta l'Europa e ricorda le parole di Silvio Pellico secondo il quale la pena è definitiva, non ha mai "termine" e solo il vuoto si apre al momento della liberazione.

I vuoti strutturali che spesso le sentenze presentano, chiarisce De Angelis, devono essere colmati con ulteriori decisioni, con sentenze interpretative (come si legge nel Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che dà alla Corte la possibilità di una ulteriore pronuncia interpretativa, resa entro un anno dalla prima, ex art. 79 del Regolamento. Altro è l'errore materiale, che può essere corretto, altro è una sentenza interpretativa di una sentenza definitiva che consente di poter chiarire, di rivedere il caso, tornando sul già scritto. Devono essere, quindi, studiati istituti che siano fondati sul valore culturale della motivazione e del cedimento logico cui la stessa col tempo può andare incontro: La correzione dell'errore materiale, il completamento, l'integrazione di motivazione si riferiscono ad un completamento novativo e concettuale che inseriscono nuove forme teoriche da intendersi come fattori di libertà.

Lo studio pone in analisi anche il bisogno di un giudizio penale in continuo assestamento, sotto una sorveglianza continua ed adeguata ed in cui il sapere e il pensare rappresentino il nodo di raccordo sul quale le sentenze, siano fondate. L'autore propone infine di iniziare a "raccolgere le vele" riferendosi alla "tutela dei rifugiati, dei clandestini, degli stranieri, dei nemici", e lo fa citando *l'Edipo a Colono* e rammenta che la letteratura epica documenta in modo teatrale/mitologico e realistico il processo contro coloro i quali giungono clandestini dal mare, mai terminato.

Concludendo, l'Autore afferma che si avverte ancor oggi lo smarrimento delle finalità della

ricerca e la progressiva delegittimazione positivistica e suggerisce che si dovrebbe insegnare il diritto civile nei suoi elementi “filosofici”, e la storia del diritto civile pubblico, e non con le metodologie con cui gli studenti universitari vengono istruiti, tanto da essere per così dire “ammalati per il metodo degli studi legali”, auspica da ultimo che vengano accolti i richiami del patriota e filosofo Francesco De Sanctis, il quale afferma che “nessun progresso di civiltà può determinarsi se l’Europa continua a preparare gli studenti in rigide settorializzazioni da crepacuore”.

Il destino dell’Europa è prepararsi all’autoannientamento se non ci si prepara al confronto e all’espansione, questo è il monito dell’Autore ma ancor di più, ci ricorda ed esorta ad una visione estesa su basi storico-etiche solo grazie alla quale l’effetto di arricchimento potrà forse neutralizzare questo disastroso stato prodotto dal libero utilitarismo.

\* Avvocato cassazionista, Professoressa di liceo e Dottoranda di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Salerno.